

COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 58 del 19-12-2012

SOMMARIO

TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI _____	2
TITOLO II	
SERVIZI DEI CIMITERI _____	2
TITOLO III	
DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE _____	6
TITOLO IV	
PERIODO DI OSSERVAZIONE _____	7
TITOLO V	
PERMESSO DI SEPPELLIMENTO _____	8
TITOLO VI	
TRASPORTO DEI CADAVERI _____	9
TITOLO VII	
INUMAZIONE _____	9
TITOLO VIII	
TUMULAZIONI _____	10
TITOLO IX	
CREMAZIONI _____	11
TITOLO X	
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI _____	12
TITOLO XI	
SEPOLTURE E CONCESSIONI _____	14
TITOLO XII	
DISPOSIZIONI FINALI _____	16

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle tumulazioni e sepolture nonché la tenuta e pulizia del cimitero, in applicazione del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. n. 396 del 3.11.2000, della legge 30.03.2001 n. 130, della legge della Regione Autonoma della Sardegna n.4 del 22.02.2012 e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.34, n.1265.

Articolo 2

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Comune tramite i suoi funzionari delegati dal Sindaco ai sensi degli art. 112 e 113 D.Lgs. 267/2000 che vi provvedono in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, in collaborazione con l'A.S.L. competente per territorio, i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari.

Articolo 3

L' A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II

SERVIZI DEI CIMITERI

Articolo 4

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che hanno avuto, durante la loro vita, la residenza nel Comune;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) gli ascendenti o discendenti di 1° grado di persone residenti in questo Comune;
- f) i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopraelencate concessionarie di cellette-ossario.

- g) le salme, tumulate in altri cimiteri, del coniuge o dei figli di persone che hanno, al momento della richiesta, la residenza nel Comune di Villasimius.

Articolo 5

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti ai sensi degli art. 74/75/76/77 del Codice Civile e dell'art. 3 co. 3 della legge 30/03/2001 n. 130.

L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.

Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

La salma dovrà giungere al Cimitero secondo i seguenti orari:

- nel periodo in cui è in vigore l'ora solare entro le ore 16,00.
- nel periodo in cui è in vigore l'ora legale entro le ore 18,00.

Articolo 6

Il responsabile del servizio cimiteriale è l'Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici nella persona del suo capo settore che tramite il personale assegnato al settore garantisce la custodia e la manutenzione del cimitero e dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- autorizza le concessioni cimiteriali, tiene il registro delle stesse sia con mezzi informatici che cartacei;
- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- iscrive sull'apposito registro, vidimato dal Sindaco in unico esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, con le indicazioni prescritte dal regolamento di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti ecc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi;
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;

- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

Articolo 7

Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo il quale ha in particolare i seguenti compiti:

- collabora con le agenzie funebri incaricate alle esumazioni ordinarie e straordinarie, alle traslazioni di salma, alle riduzioni ecc.
- durante le suddette operazioni indossa capi di vestiario avuti in dotazione dall'amministrazione;
- attende alla pulizia dei locali del cimitero, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

Articolo 8

Il cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti dal Responsabile del Settore e saranno affissi nelle apposite bacheche presenti in cimitero.

Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

Articolo 9

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi, od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani od altri animali né a fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.

Articolo 10

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, con l'eccezione dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

Per il trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Responsabile del Settore o suo delegato nell'intesa che l'ingombro, il peso la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti nelle autorizzazioni.

Articolo 11

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nelle apposite discariche autorizzate.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

Articolo 12

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe e nei vasi dei loculi fiori recisi che dovranno essere rimossi, a cura di chi li ha depositati, non appena avvizziscono.

I fiori appassiti saranno smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Non è consentita in alcuna forma la piantumazione e la coltivazione anche in vaso di specie arboree di qualsiasi genere.

Articolo 13

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Le lapidi, le croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle tombe che sui loculi non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione dell'Ufficio.

Articolo 14

Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 Reg. di P.M., è riservato alla persona del concessionario ed a quella dei suoi eredi.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 15

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

Articolo 16

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:

- camminare nei luoghi delle sepolture;
- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- portare fuori del cimitero lapidi o qualsiasi altro ufficio, salvo richiesta dell'interessato;
- effettuare all'interno del cimitero, o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonché distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta;
- collocare piante ed ogni altro ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle altre sepolture o loculi. Il concessionario non può occupare in nessun caso la zona antistante il loculo posto raso terra. Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro trenta giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Articolo 17

Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento, in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione.

Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici.

Articolo 18

Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non sia stato approvato.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

Articolo 19

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Articolo 20

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda ISTAT.

L'elenco dei deceduti nell'anno deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'ufficio comunale.

Articolo 21

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata e certificata dal medico necroscopo, non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8/9/10 del D.P.R. 10.09.90 n. 285, e non oltre le 30 ore.

Articolo 22

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L. competente il quale dipende per tale funzione dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. che ha provveduto alla sua nomina.

Articolo 23

Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

L'A.S.L., salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 24

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.90, n. 285.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Articolo 25

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

- a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 285/90;
- b) decesso con decapitazione o maciullamento;
- c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore

Articolo 26

Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito né collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti a seguito di malattie infettive – diffuse il servizio competente della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 27

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle;
- b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

Articolo 28

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 25.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria Locale.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Articolo 29

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale sanitario incaricato salvo autorizzazione rilasciata dalla A.S.L. competente mentre l'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di cadaveri (morte violenta - decessi fuori dall'abitazione ecc.), di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 30

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria locale.

Articolo 31

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere dall'incaricato del trasporto consegnati al custode del cimitero e da questi conservati.

TITOLO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 32

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a cura e carico della famiglia attraverso apposite ditte specializzate;
- b) a carico del Comune in casi di eccezionale gravità autorizzati dal Sindaco tramite apposite ditte specializzate.

Articolo 33

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Settore competente (D.P.R. 267/2000), la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Articolo 34

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al cimitero è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera o altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'A.S.L. competente la quale ne controlla periodicamente lo stato di manutenzione.

La dichiarazione di idoneità, rilasciata dall'A.S.L. competente, deve essere conservata nel carro.

Articolo 35

Il trasporto del cadavere, di resto mortale o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Settore competente (D.P.R. 267/2000).

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

TITOLO VII INUMAZIONE

Articolo 36

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila con soluzione di continuità.

Il Comune con apposita deliberazione consiliare potrà istituire zone per inumazione di persone aventi religione diversa da quella cattolica.

Articolo 37

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

Articolo 38

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno con caratteristiche di scarsa durabilità dello spessore non inferiore a cm.2 e non superiore a cm.3. E' consentito l'uso di altro materiale biodegradabile diverso dal legno che deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altro materiale non decomponibile. In particolare le agenzie incaricate del servizio funebre, dovranno al momento dell'arrivo del feretro presso il cimitero comunale e prima della tumulazione dello stesso, produrre obbligatoriamente la dichiarazione di conferimento feretro, indicante i dati di confezionamento della salma e della composizione del feretro.

Articolo 39

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Articolo 40

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura degli aventi causa, da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata a cura degli aventi causa una targhetta contenente il nome e cognome del defunto e la data del decesso.

TITOLO VIII TUMULAZIONI

Articolo 41

Le salme devono essere, tumulate in loculi separati per sepolture individuali e numerati costruiti dal Comune assegnati esclusivamente in ordine consecutivo.

Articolo 42

I loculi possono essere a più piani sovrapposti comunque consentendo sempre l'accesso diretto del feretro dall'esterno.

Articolo 43

La tumulazione dovrà avvenire subito dopo l'arrivo del feretro presso il cimitero, alla eventuale presenza degli aventi diritto.

Successivamente i familiari del defunto che volessero ricevere le condoglianze da parte dei presenti potranno farlo negli appositi locali presenti nella struttura cimiteriale e messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 44

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. E' consentita nelle casse metalliche l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal ministero della sanità idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Le agenzie incaricate del servizio funebre, dovranno al momento dell'arrivo del feretro presso il cimitero comunale e prima della tumulazione dello stesso, produrre obbligatoriamente la dichiarazione di conferimento feretro, indicante i dati di confezionamento della salma e della composizione del feretro.

Articolo 45

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

TITOLO IX CREMAZIONI

Articolo 46

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 art. 3 co.3 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati, in mancanza di espressione di tale volontà per volontà del coniuge o del parente più prossimo.

Articolo 47

Le ceneri raccolte in urna cineraria sigillata riportante i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e dell'avvenuta cremazione possono:

1. essere conservate in cellette-ossario disponibili nel cimitero comunale;

2. essere sistemate in loculi contrattualizzati.

Articolo 48

Le ceneri possono essere affidate, su espressa volontà del defunto, a persona individuata dallo stesso che deve presentare istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicate i dati anagrafici e la residenza del richiedente, la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento deve essere annotato in apposito registro.

Articolo 49

Su espressa volontà del defunto le ceneri possono essere disperse unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private.

La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, la dispersione in aree private può avvenire solo col consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fine di lucro. E' vietata nei centri abitati.

La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e può essere eseguita dal coniuge, o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui all'art. 3, co. 1 punto 2 della legge n. 130/2001 o in mancanza da personale a tal fine autorizzato dal Comune.

Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo, il giorno e l'ora della dispersione, la dispersione può avvenire esclusivamente alla presenza di un incaricato dal Comune e deve essere annotata in apposita sezione del registro dell'affidamento.

Nel comune di Villasimius la dispersione è consentita nell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara ad oltre 300 metri dalla costa in zone libere da natanti e manufatti, non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione ed è sospesa dal 1° giugno al 30 settembre.

Le tariffe per l'autorizzazione saranno fissate con delibera di Giunta Comunale.

TITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 50

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Articolo 51

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.

Tali esumazioni vengono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.L. e del custode.

Articolo 52

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi da maggio a settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla inumazione e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 53

Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Articolo 54

Le ossa ed i resti che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deporle in cellette-ossario avuti in concessione.

In questo caso le ossa o i resti devono essere racchiuse in una cassetta di zinco come prescritto dall'art. 36 del regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 55

Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

I loculi liberati a seguito di esumazione prima di essere nuovamente dati in concessione dovranno essere ristrutturati a cura del Comune.

I loculi lasciati liberi a seguito di trasferimenti, possono essere concessi a titolo gratuito a familiari di defunti in situazioni economiche disagiate certificate dal settore Servizi Sociali, oppure saranno riassegnati in ordine progressivo di numerazione con agevolazione di prezzo, in percentuale, da definire da parte della Giunta Municipale, privilegiando il riavvicinamento a parenti prossimi in ordine progressivo di richiesta.

Articolo 56

Il Responsabile del Settore può autorizzare, dopo qualsiasi tempo, le esumazioni di feretri per il trasporto in altro cimitero.

Nel caso di esumazione per trasferimento all'interno del medesimo cimitero per consentire l'avvicinamento al coniuge dovrà essere inoltrata richiesta agli uffici competenti.

La stessa richiesta potrà essere trasmessa da parte delle seguenti figure:

- coniuge superstite: richiesta di riserva in vita qualora abbia raggiunto il limite di età di 75 anni e contestuale richiesta per esumazione e trasferimento coniuge defunto, corredata di nulla osta obbligatorio da parte dei figli del defunto se presenti.
- figli del defunto: richiesta congiunta da parte di tutti i figli in vita o da parte di uno di essi corredata di nulla osta da parte degli eventuali fratelli e/o sorelle.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza con la nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm.

TITOLO XI

SEPOLTURE E CONCESSIONI

Articolo 57

La sepoltura è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di tombini.

Articolo 58

Le concessioni di cui all' articolo precedente sono a tempo determinato e della durata di anni 50.

Articolo 59

I concessionari, entro 60 giorni dall'assegnazione del loculo, sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale ed aggiornato annualmente tenendo conto dell'indice ISTAT e del costo delle opere per le sepolture costruite a cura del Comune, ed alla stipula della relativa concessione.

Articolo 60

La concessione del diritto di sepolture è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili.

Articolo 61

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al Comune. Nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno più richieste di assegnazione di sepolture individuali, e sorgano dubbi ed incertezze in merito all'ordine progressivo di assegnazione delle sepolture, si farà riferimento al numero di protocollo assegnato dall'Ente.

Articolo 62

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenzae qualora dovesse verificarsi una limitata disponibilità di manufatti:

- 1) tumulazione di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) concessione al coniuge superstite che ha raggiunto i 75 anni di età del loculo successivo secondo la numerazione progressiva del quadro al momento del decesso;
- 4) traslazione per riunificazione dei coniugi defunti;
- 5) traslazione da altro cimitero.

La concessione in vita di un loculo è prevista nel caso il richiedente abbia raggiunto i 75 anni di età.

Articolo 63

Insieme al loculo è concessa anche la lastra di rivestimento in granito.

Eventuali accessori, ornamenti e iscrizioni non devono superare l'ingombro del prospetto esterno della facciata.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate oppure che possano creare pericoli per l'incolumità di terzi.

Articolo 64

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un tombino.

Per tombino si intende un'opera muraria interrata delle dimensioni interne in pianta di ml.2,20x0,70 realizzato con getto di calcestruzzo cementizio sottostante dello spessore di cm. 15/20, murature perimetrali in cls armato dello spessore di cm 15 e copertura in cemento armato dello spessore di cm.12/15 sopra la quale verrà posta la lapide.

Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Nei casi in cui venga richiesta la sopraelevazione di un tomba a terra esistente posta già al primo livello, la stessa istanza sarà accolta, previa presentazione di un progetto tecnico e qualora la stessa sopraelevazione non sia d'intralcio e pregiudizio alla cura, pulizia e manutenzione delle tombe esistenti in adiacenza.

Articolo 65

Le spese di manutenzione delle sepolture private, sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti, a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

Articolo 66

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

La traslazione di salma, per volontà del concessionario, comporta automaticamente la retrocessione del loculo liberato al Comune senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 67

La revoca può essere esercitata dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Municipale per eccezionali esigenze di pubblica utilità. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Articolo 68

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario con motivata deliberazione della Giunta Municipale, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Articolo 69

In caso di necessità di tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco autorizza la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

Articolo 70

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile durante il periodo della sua durata.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

Articolo 71

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria e copia del presente Regolamento.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art.358 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.07.34 n.1265 e successive modificazioni.

Articolo 73

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90, n.285 della legge 130 del 30.03.2001 e della legge regionale n. 4 del 22.02.2012.

Articolo 74

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.